

INPS - Messaggio 16 gennaio 2015, n. 380

D.P.C.M. 11 dicembre 2014 - Ingressi lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 dicembre 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014 (allegato 1).

Il decreto all'art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 17.850 cittadini, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

La quota complessiva è così ripartita:

a. 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b. 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

- imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito;

- liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;

- titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso;

- artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;

- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

h. 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire, in lavoro subordinato o in lavoro autonomo, il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

i. 4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

j. 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

k. 1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

l. 1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

m. 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Nell'ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall'articolo 2 del D.P.C.M. 12.03.2014 per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Con la circolare congiunta n. 7172 del 22 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno (allegato 2) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltrare delle istanze.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito <https://nullaostalavoro.interno.it>) dalle ore 9.00 del 30 dicembre 2014 e fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29.12.2014).

Il sistema di gestione dei procedimenti, - rispettando l'ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.

Istruttoria domande

Per l'istruttoria relativa alle domande di lavoro non stagionale, si applicano le disposizioni già diramate con la predetta circolare congiunta, concernenti i seguenti adempimenti:

n. per le domande di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione;

o. successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato;

p. per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013, è possibile convertire il permesso di soggiorno anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.

Ingresso per Startup innovative

Per quanto concerne l'ingresso per le startup innovative, lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa, dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia Startup Visa il nulla osta secondo le modalità delle linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri (allegate alla circolare 7172).

Contestualmente dovrà esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato, il quale, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati dall'Ufficio Immigrazione nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del corrispondente permesso di soggiorno. Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di Commercio di cui all' art. 39 comma 3 del D.Lgs 286/1998.

Ripartizione quote lavoratori extracomunitari non stagionali

Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate, le quote per lavoro subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'immigrazione.